

Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all'assegno sociale e altre prestazioni di invalidità civile.

Pensioni - Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all'assegno sociale - Prestazioni di invalidità civile - Assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali - Aumento del requisito anagrafico di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2018 - Età di 66 anni e 7 mesi

Oggetto: Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all'assegno sociale e altre prestazioni di invalidità civile.

L'articolo [24, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce l'incremento di un anno del requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Ne consegue che, a decorrere dalla data suddetta, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo [3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui all'articolo [19 della legge 30 marzo 1971, n. 118](#), nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi di cui all'articolo [10 della legge 26 maggio 1970, n. 381](#), è innalzato ad anni sessantasei rispetto ai sessantacinque previsti dalla legge istitutiva.

Ad esso occorre aggiungere l'adeguamento all'incremento della speranza di vita, in attuazione dell'articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, richiamato dall'articolo 24, commi 12 e 13, del D.L. 201/2011.

A seguito degli adeguamenti alla speranza di vita intervenuti nel 2013 e nel 2016, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, le prestazioni suindicate potranno essere concesse al compimento dell'età di 66 anni e 7 mesi.

Per effetto dell'innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la pensione d'inabilità civile e l'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi d'età.

Si precisa che resta confermato il previgente requisito anagrafico per coloro che compiono sessantacinque anni e sette mesi prima del 1° gennaio 2018, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale. Costoro, pertanto, qualora presentino domanda successivamente al 1° gennaio 2018, in caso di accoglimento, avranno diritto all'assegno con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda (art. [26, comma 12, L. 153/1969](#)).